



CITTA' DI MONTALTO UFFUGO  
(Provincia di Cosenza)  
**Servizio Lavori Pubblici**



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

# COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

(Provincia di Cosenza)

## PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO - 5 INTERVENTO" - CUP: H84H22000820006  
PNRR M2C4I.2.2

Tipologia elaborato :

**T A V**

Numero elaborato :

**1 6**

Titolo elaborato :

**SCHEMA CONTRATTO**

Scala:

Data:

**LUGLIO 2023**

IL PROGETTISTA E D.L.  
Ing. Ulisse Smeriglio



COMMITTENTE  
AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

COLLABORATORE  
Ing. Giuseppe Patella

		01	EMISSIONE PER APPROVAZIONE			
Rif. Dis.	Data	Rev	DESCRIZIONE	Disegnato	Verificato	Approvato:
			Nome file:	Data:		

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Dr. Geom. Sergio D'Amico



L'IMPRESA



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

**CITTA' DI MONTALTO UFFUGO**  
**(Provincia di Cosenza)**



Rep. n° \_\_/2023

**OGGETTO:** Contratto appalto per lavori di “**Efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica sul territorio - 5 intervento**”.

**CUP:** H84H22000820006 – **CIG:** \_\_\_\_\_

*Registrato a  
Cosenza  
il \_\_\_\_\_  
al n° \_\_\_\_\_  
serie I T*

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella Segreteria del Comune di Montalto Uffugo, avanti a me dr.ssa \_\_\_\_\_, Segretario Generale del Comune suddetto, senza l'assistenza dei testimoni, per avervi le parti, col mio consenso, rinunciato, si sono personalmente costituiti:

1) L'Ing. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_,

**Responsabile Servizio LL.PP.**, il quale agisce in nome e per conto del Comune medesimo che rappresenta, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni (C.F.: Comune di Montalto Uffugo: 00348990789).

2) Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_,

in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'Impresa \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_

*Imposta di bollo  
assolta ai sensi del  
Decreto 22/2/07  
mediante M.U.I.  
(Modello Unico  
Informatico)*

\_\_\_\_\_ C.F./P.I.: \_\_\_\_\_  
identificato con Carta d'identità n° \_\_\_\_\_ rilasciata dal  
Comune di \_\_\_\_\_ in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_, in corso di validità,  
C.F.: \_\_\_\_\_.

Il detto comparente, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75 del citato DPR 445/2000, dichiara, all'atto stesso della sottoscrizione del presente contratto ed ai sensi della normativa antimafia vigente e segnatamente del D.Lgs 490/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, che a carico proprio, dei propri familiari conviventi anche di fatto, degli amministratori ed eventuali direttori tecnici della ditta esecutrice del presente appalto non sussistono cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui al citato D.Lgs 490/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Della identità delle sopra costituite parti, io Segretario Rogante sono personalmente certo.

### **PREMESSO**

- Che con Deliberazione di G.C. n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2023 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di *“Efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica sul territorio – 5 Intervento”*, a firma \_\_\_\_\_, il cui costo economico presentava l'importo complessivo di € 130.000,00;
- Che, a seguito della procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi, ai sensi dell'articolo della legge n. 120 del 11/09/2020 e della legge n. 108 del 29/07/2021, conversione in legge, con modificazioni,

del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e Decreto Legge n. 13 del 24/02/2023, conversione in legge, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. n.50/2016, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, con Determinazione del Servizio LL.PP. n. \_\_, n. \_\_\_\_ Reg. Gen. del \_\_/\_\_/2023, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'impresa \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_, C.F./P.I.: \_\_\_\_\_, con il ribasso del \_\_\_\_\_ % sul prezzo, per un importo complessivo di € \_\_\_\_\_ oltre IVA al 22%, di cui € \_\_\_\_\_ per lavori al netto del ribasso d'asta ed € \_\_\_\_\_ per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;

- Che le parti, come sopra costituite, hanno dichiarato la permanenza delle condizioni che consentono l'esecuzione dei lavori con verbale del \_\_/\_\_/\_\_, prot. \_\_\_\_\_;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1 – Oggetto e ammontare del contratto**

Il Comune di Montalto Uffugo, rappresentato da \_\_\_\_\_, Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Montalto Uffugo come sopra rappresentato, conferisce all'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ e P.I. \_\_\_\_\_, come sopra rappresentata, che accetta l'appalto dei *"Efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica sul territorio - 5 intervento"* CUP: *H84H22000820006* - CIG:

\_\_\_\_\_”.

L'importo contrattuale, tenuto conto dell'offerta presentata, ammonta ad euro \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_/\_\_\_), da assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi a misura, secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto degli stessi lavori. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui al presente contratto dedotti e risultanti dal progetto esecutivo dei lavori approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_ che si intende facente parte integrante del presente Contratto, unitamente al Capitolato Generale e alle polizze di garanzia, anche se non materialmente allegati.

Fanno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, il Capitolato Speciale d'Appalto e il Computo Metrico Estimativo facenti parte del progetto esecutivo a base di gara.

## **Articolo 2 –Termini, proroghe e sospensioni**

I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 100 (cento) giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale per ogni giorno di ritardo per come previsto dal successivo art. 23.

La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è

imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse del Comune. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Comune su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Per le sospensioni si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e del Capitolato Speciale d'Appalto.

### **Articolo 3 – Pagamenti in acconto e saldo – interessi**

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la somma di euro 30.000,00 (trentamila/00).

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo

previsto per ciascuna rata.

Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. n. 231/2002 e successive modificazioni ed integrazioni). L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

#### **Articolo 4 - Revisione dei prezzi**

Al presente Contratto si applica la revisione dei prezzi di cui all'art. 106, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità indicate dall'art. 29 del Decreto Legge 4/2022, convertito con modificazioni dalla legge 25/2022.

#### **Articolo 5 – Varianti**

Nessuna variazione o addizione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del presente divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile del procedimento, comporta l'obbligo da parte dell'esecutore della rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria, non potendo in alcun caso vantare compensi, rimborsi o indennizzi di sorta nei confronti del Comune.

Le varianti ai lavori appaltati sono ammesse esclusivamente qualora ricorrano i motivi e secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 50/2016.

Nelle sopracitate ipotesi è in piena facoltà del Comune introdurre in corso

d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, gravando sull'Appaltatore l'obbligo di eseguire i lavori così disposti agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto.

#### **Articolo 6 - Condotta dei lavori e Direttore Tecnico del cantiere**

Ai sensi del Capitolato Generale, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del Contratto. L'Appaltatore è responsabile dell'operato del proprio rappresentante.

Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso il Comune che ne darà comunicazione alla Direzione dei Lavori.

Per tutta la durata dell'appalto, l'Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.

In presenza di gravi e giustificati motivi il Comune, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore od al suo rappresentante.

Il giorno stabilito per la consegna dei lavori l'Appaltatore deve indicare il soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere.

Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico dell'impresa, l'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico con firma autenticata da



notaio, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori (art. 18, comma 8, della Legge n. 55/1990).

Ai sensi del Capitolato Generale, il direttore tecnico può coincidere con il rappresentante delegato di cui si è detto in precedenza. Previa motivata comunicazione all'Appaltatore, il Comune o la Direzione dei Lavori hanno il diritto di chiedere la sostituzione del direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

#### **Articolo 7 – Disciplina e buon ordine del cantiere**

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

La Direzione dei Lavori ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

L'Appaltatore è, comunque, responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdotti nei cantieri.

#### **Articolo 8 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie**

Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere

in regola con quanto previsto dalla Legge n. 68 del 12.03.1999.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 4 del D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021, è a carico dell'aggiudicatario l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali all'occupazione giovanile.

Il mancato assolvimento del predetto obbligo comporterà l'applicazione di una penale, stabilita dall'Amministrazione in relazione alla gravità della violazione e nel limite del 20% dell'importo contrattuale. Il Comune potrà effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procedere, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

#### **Articolo 9 – Garanzia definitiva**

A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva mediante polizza n. \_\_\_\_\_ emessa da Società \_\_\_\_\_ in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ per un importo di euro \_\_\_\_\_. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile.

(Si dà atto che la cauzione è ridotta del 50% ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, in quanto l'impresa è in possesso della certificazione di

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000).

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore.

Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Il Comune può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

### **Articolo 10 – Assicurazioni per i rischi di esecuzione**

L'Appaltatore ha, altresì, presentato la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, emessa da \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ riportante il n. \_\_\_\_\_.

### **Articolo 11 – Piano di sicurezza e coordinamento**

Il Piano di sicurezza e coordinamento si intende facente parte integrante del presente Contratto, anche se non materialmente allegato.

### **Articolo 12 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente,**

#### **previdenza e assistenza**

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3 del D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della

Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 23.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis del D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 23.

Nel caso di mancato rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

### **Articolo 13 – Cartello di cantiere e targa espositiva**

L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito n. 1 esemplare del cartello indicatore, con almeno 100 cm. di base e 200 di altezza, recante le

descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 01.06.1990, n. 1729/UL e, comunque, sulla base di quanto indicato dalla Direzione dei Lavori curandone i necessari aggiornamenti.

A conclusione dei lavori, l'Appaltatore deve predisporre ed esporre sui siti di realizzazione dell'intervento una targa espositiva, secondo le indicazioni della stazione appaltante, indicante i lavori eseguiti e la relativa fonte di finanziamento, nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea.

#### **Articolo 14– Adempimenti in materia antimafia**

(L'Appaltatore risulta essere iscritto nella white list istituita presso la Prefettura di \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 1, commi 52 e 52 bis, della Legge n. 190 del 06/11/2012 e successive modificazioni ed integrazioni)

Ovvero

(Dalla informazione o comunicazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, riportante il prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, si rileva che a carico \_\_\_\_\_ e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D. Lsg. n. 159/2011, alla data della stessa informazione o comunicazione, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo D. Lgs. n. 159/2011.)

L'Appaltatore ha comunque presentato in fase di gara il DGUE nel quale ha dichiarato che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo D. Lgs. n.

159/2011.

### **Articolo 15 – Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa**

Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:

- qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento;
- qualora l'ammontare delle penali, calcolate ai sensi del successivo articolo 23, raggiunga il 20% dell'importo contrattuale.

### **Articolo 16 – Domicilio**

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 e successive modificazioni ed integrazioni nella parte ancora vigente, l'Appaltatore elegge domicilio presso la Sede Municipale, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto. Qualsiasi comunicazione fatta al Capo Cantiere o all'incaricato dell'appaltatore, dal Responsabile del Servizio e/o dal Direttore dei lavori, si considera fatta personalmente al titolare

dell'impresa appaltatrice.

### **Articolo 17 – Modalità di pagamento**

I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento e con accreditamento, nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, sul conto corrente bancario con IBAN IT\_\_\_\_\_ intestato all'Appaltatore acceso presso l'Istituto \_\_\_\_\_ Filiale di \_\_\_\_\_, giusta nota prot. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dal punto precedente, nessuna responsabilità può attribuirsi al Comune per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del D.P.R. n. 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, il Comune verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dall'Appaltatore sulla fattura.

### **Articolo 18 – Anticipazione**

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, all'Appaltatore sarà riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20 per cento del valore contrattuale e quindi pari ad euro \_\_\_\_\_, che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei S.A.L. secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.



L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Comune.

L'anticipazione verrà erogata all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento e nei limiti delle somme erogate dal Ministero.

L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'Appaltatore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dall'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **Articolo 19 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del D.L. 12.11.2010, n. 187, convertito dalla Legge 17.12.2010, n. 217, assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente bancario per come indicato nell'art. 17 del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali

contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

#### **Articolo 20 – Codice di Comportamento**

L'appaltatore per i propri dipendenti impegnati nella realizzazione dei lavori oggetto del presente Contratto è obbligato all'osservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti comunali adottato dal Comune di Montalto Uffugo con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 26/01/2021.

#### **Articolo 21– Rapporti di lavoro con ex dipendenti del Comune di**

##### **Montalto Uffugo**

Ai sensi dell'art. 53, comma 1 ter, del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001, l'Appaltatore sottoscrivendo il presente contratto attesta di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **Articolo 22– Capitolato generale d'appalto**

Per quanto non previsto nel presente Contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni ed integrazioni nella parte ancora vigente nonché le norme vigenti nelle materie inerenti l'oggetto dell'Appalto, comprese quelle che dovessero essere emanate nel corso del Contratto medesimo.

Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente Contratto o del Capitolato Speciale.

### **Articolo 23 – Penali**

Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali per l'esecuzione delle opere, viene applicata una penale pari all'0,6 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori. L'importo complessivo della penale non potrà superare il 20% dell'ammontare netto contrattuale. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli artt. \_\_\_\_\_ del Capitolato speciale d'appalto.

(Per gli operatori che occupano più di quindici dipendenti) La mancata produzione, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, della relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 di cui al comma di cui al comma 3-bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021, comporta l'applicazione di una penale pari all'0,6 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella trasmissione della suddetta relazione.

(Per gli operatori che occupano tra quindici e cinquanta dipendenti) La mancata produzione, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, di cui al comma di cui al comma 3 dell'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021, comporta l'applicazione di una penale pari all'0,6 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella trasmissione della suddetta relazione, nonché l'impossibilità

di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

L'importo complessivo della penale per l'inadempimento degli obblighi di cui al comma 3, comma 3-bis e comma 4 dell'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021, non potrà superare il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

#### **Articolo 24 – Controversie**

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione, ha natura di transazione.

È esclusa la competenza arbitrale.

Per ogni vertenza giudiziale il Tribunale competente per territorio è quello di Cosenza.

#### **Articolo 25 – Cessione del contratto – Subappalto**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs.n. 50/2016, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

#### **Articolo 26 – Premio di accelerazione**

Ai sensi dell'art. 50 comma 4 del del D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato al precedente articolo 2, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo pari all'0,6 per mille dell'importo contrattuale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

#### **Articolo 27 – Spese contrattuali**

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso.

A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'Appalto, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere sia intestato a nome del Comune o di

altri.

Il Contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'IVA, ricade nell'ambito dell'imposta di registrazione in misura fissa a norma degli art. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/86.

#### **Articolo 28 – Imposta di bollo**

L'imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22.02.2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di euro 45,00.

#### **Articolo 29 – Trattamento dei dati personali**

I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 saranno trattati dal Comune anche con strumenti informatici unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e di regolamento correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale. Il Legale Rappresentante dell'Appaltatore dichiara di aver ricevuto la informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del citato D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.

#### **Articolo 30 – Contratto in formato digitale**

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016. Il presente contratto redatto da persona di mia fiducia mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici, su \_\_\_ intere pagine a video oltre quanto di questa, del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano e confermano e lo sottoscrivono come segue, dopo

avermi dispensato dalla lettura degli allegati: Capitolato Speciale d'Appalto, Computo Metrico Estimativo, avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.

L'IMPRESA

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE

IL SEGRETARIO ROGANTE